

Addendum alle linee guida Doganali per EXPO Milano 2015

Appuramento delle operazioni di ammissione temporanea

Alla conclusione dell'evento Expo Milano 2015 le dichiarazioni di ammissione temporanea accese in occasione dell'arrivo della merce dai paesi terzi dovranno essere appurate.

L'appuramento del regime di ammissione temporanea potrà avvenire:

- Con l'importazione definitiva delle merci. La dichiarazione di importazione definitiva può essere presentata dal soggetto titolare della dichiarazione di ammissione temporanea o da parte di altro soggetto a cui la merce viene ceduta (non necessariamente a titolo oneroso). L'importazione definitiva comporta il pagamento dei diritti doganali (dazio e IVA) e degli interessi compensatori dalla data del vincolo della merce al regime;
- Con la riesportazione delle merci utilizzate durante l'esposizione (vedi par. 2.1 e 3.1 delle linee guida) attraverso la dichiarazione di esportazione;
- Per le merci destinate al consumo (distribuzione gratuita con esclusione delle bevande alcoliche, tabacco e carburanti) possono essere altresì considerate riesportate purché la quantità importata risulti congrua con le attività svolte (In questo caso occorre una dichiarazione dell'importatore vedi fac-simile allegato).
- Con la distruzione delle merci, previa autorizzazione dell'Autorità doganale e sotto vigilanza della stessa senza oneri per l'erario del paese ospitante.

La procedura di appuramento deve essere effettuata entro tre mesi dalla data di chiusura dell'evento presso la dogana di ingresso delle merci. Per facilitare lo svolgimento delle operazioni di chiusura del regime doganale la procedura potrà essere effettuata anche attraverso il coinvolgimento dell'Ufficio delle dogane di Milano 2 dove risulta presente la merce vincolata allo stesso .

Le procedure di appuramento sopra citate si applicano sia alle operazioni effettuate dai partecipanti ufficiali che dai partecipanti non ufficiali. Per i partecipanti non ufficiali l'operazione di appuramento del regime comporterà anche lo svincolo della garanzia precedentemente prestata.

In caso di utilizzo del carnet ATA per il vincolo delle merci al regime di ammissione temporanea la riesportazione avverrà seguendo le procedure previste dalla Convenzione ATA. Se le merci vincolate al carnet ATA sono destinate a rimanere sul territorio dell'Unione dovrà essere presentata apposita dichiarazione di importazione definitiva con pagamento dei relativi diritti doganali (dazio e IVA).

Roma, 30 ottobre 2015